

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2010214**
Data: **21 novembre 2014**
Oggetto: **Versamento degli acconti delle imposte sui redditi per il 2014 delle società di capitali.**

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER IL 2014 DELLE SOCIETA' DI CAPITALI


Gentile Associato,

si ricorda che le Agenzie costituite come società di capitali e con esercizio coincidente con l'anno solare, dovranno provvedere al versamento, entro **lunedì 1 dicembre 2014** (in quanto il 30/11/2014 cade di domenica), della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2014 per IRES e IRAP.

Determinazione dell'acconto IRES

Le Società di Capitali devono versare l'acconto IRES 2014 nella misura del 101,50% del rigo "differenza" RN17 del Modello UNICO 2014 – Società di Capitali.

In particolare si evidenzia che:



Determinazione dell'acconto IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2014 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Pertanto, per le Società di Capitali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 101,50% dell'importo risultante dal rigo IR21 del Modello IRAP 2014 – Società di Capitali.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 20,00 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 1/12/2014, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (se importo prima rata non superiore a 103,00 €);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 1/12/2014, nella misura del 60,90% (101,50% - 1a rata) dell'importo di cui al rigo IR21 (se importo prima rata pari o superiore a 103,00 €).

Ricalcoli acconti IRES e IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2014 (*metodo storico*).

Si ricorda che la società che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2014 ricorrendo al *metodo previsionale*.

Si ricorda che con il D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 89 del 23/06/2014, è stato introdotto il c.d. "taglio dell'Irap", attraverso la riduzione delle aliquote dell'Irap a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, come da tabella che segue:

Tabella n. 1

ALIQUOTE IRAP DAL 2014 (D.L. N. 66/2014) – EFFETTO NELLA DICHIARAZIONE IRAP 2015	
SOGGETTI	ALIQUOTE
Imprese di assicurazione	5,30%
Banche e altri enti finanziari	4,20%
Concessionarie diverse da autostrade e trafori	3,80%
Imposta base (soggetti diversi da precedenti)	3,50%
Agricoltori	1,70%

Si evidenzia, però, che se per il calcolo degli **acconti Irap 2014** venisse utilizzato il **metodo previsionale**, in base a quanto disposto dal D.L. n. 66/2014, **non** si può applicare l'imposta Irap ridotta (vedi tabella n. 1), bensì un'aliquota maggiorata che si interpone fra quella ridotta e quella prevista per il 2013, come indicato nella Tabella n. 2 che segue:

Tabella n. 2

DETERMINAZIONE ACCONTI IRAP 2014 (CON METODO PREVISIONALE)	
SOGGETTI	ALIQUOTE
Imprese di assicurazione	5,70%
Banche e altri enti finanziari	4,50%
Concessionarie diverse da autostrade e trafori	4,00%
Imposta base (soggetti diversi da precedenti)	3,75%
Agricoltori	1,80%

Infine, il co. 3, dell'art. 2 del D.L. n. 66/2014 conferma, in via normativa, il limite massimo entro cui le Regioni e le province autonome possono incrementare le misure delle aliquote base a 0,92 punti percentuali.

Resta ovviamente ferma la facoltà da parte delle regioni a statuto ordinario di ridurre, fino all'azzeramento, le aliquote Irap, in virtù dell'art. 5, D.Lgs. n. 68 del 6/05/2011, che non trova applicazione alle autonomie speciali.

Si segnala, infine, che nella bozza del Disegno di Legge di stabilità 2015 è prevista l'abrogazione della disposizione che prevedeva la riduzione dell'aliquota Irap dal 2014.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché l'acconto non deve risultare, ex post, inferiore al 101,50% dell'Ires e dell'Irap dovute per il 2014; nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%. E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Modalità di versamento degli acconti

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2002 acconto IRES, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24 telematico** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Per le novità introdotte a partire dal 1° ottobre 2014 in merito ai versamenti tramite modello F24, si rimanda alla nostra Circolare Fisco prot. 2009014 del 30/09/2014.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2013 (Modello UNICO 2014 – Società di Capitali) e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, all'1%.

La sanzione è pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 3%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015), la sanzione è pari al 3,75%.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**
Studio Bondavalli